

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI STUDIO

LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA

PARTE NORMATIVA

Art. 1 Requisiti per fare domanda di ammissione al Corso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Chimica occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Requisiti curriculari

Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi:

- ex D.M. 270:

L-27, LM-13;

- ex. D.M. 509/99:

L-21, 14/S;

- Previgente ordinamento quadriennale:

Laurea in Chimica e Chimica Industriale

Oppure

Essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate ed avere acquisito i crediti formativi universitari indicati nel Regolamento didattico del corso di studio.

Gli studenti in possesso di una laurea di classe differente possono fare domanda di ammissione alla Laurea Magistrale in Chimica se hanno acquisito almeno 60 CFU nelle discipline scientifiche di base (conoscenza a livello universitario in Chimica, Matematica, Fisica, Biologia), di cui almeno 25 CFU nei seguenti settori scientifici disciplinari: CHIM/01, CHIM/02; CHIM/03, CHIM/06.

La verifica dell'adeguatezza della personale avverrà tramite analisi del curriculum alla quale potrà seguire un esame scritto sulle conoscenze fondamentali di Chimica Organica, Chimica Inorganica, Chimica Fisica e Chimica Analitica.

Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel Regolamento didattico del corso di studio.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Verifica della conoscenza della lingua inglese

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1.

La competenza linguistica in ingresso di livello B1 è verificata contestualmente all'idoneità di livello B2.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Laurea Magistrale. Piani di studio individuali.

Lo studente può effettuare le scelte previste dal piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini stabiliti annualmente dalla competente struttura didattica e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il passaggio tra i curricula previsti non è consentito.

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali. Il Consiglio di Corso di studio valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale e verifica che il numero degli esami e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente tramite il Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle individuate dal Corso di Studio e previste nell'allegato Piano Didattico. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Corso di Studio, deve fare richiesta al Corso di Studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della classe LM-54

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dell'analisi del programma svolto. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base

alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato dall'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea magistrale e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste in ricerche effettuate in laboratori o desunte da un'analisi della letteratura pubblicata. Le nuove idee, i risultati sperimentali ottenuti, o il risultato dell'analisi, vengono presentati sotto forma di un elaborato scritto redatto in lingua italiana o in lingua inglese, corredato di un sommario in lingua inglese. La dissertazione sul lavoro svolto viene effettuata di fronte alla Commissione di Laurea Magistrale, con un limite di tempo di 25 minuti, a cui seguono 5 minuti di discussione, in cui la commissione pone delle domande specifiche sul contenuto della presentazione del candidato. Il giudizio finale avviene a porte chiuse e viene assegnato un punteggio massimo pari a 7 punti. 4 punti sono a disposizione del relatore e 3 vengono assegnati dalla commissione di tesi.

Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 11/12/2018 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.